

N. 122/2020 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA**  
**SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati:

dott. Emanuele De Gregorio Presidente rel.dott.ssa Maria Lucia Insinga Consiglieredott. Gaetano Sole Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. 122/2020 R.G.C.A. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 28/2020 resa nel procedimento n. 599/2015 R.G. dal Tribunale civile di pubblicata in data 14  
2020 - promosso da:

**DA**

**Azienda Sanitaria Provinciale di** c.f. e p.iva 01151150867, in persona del rappresentante legale pro tempore Direttore Generale dott. Francesco Iudica, con sede in Viale A. Diaz, 7,  
PEC: [protocollo.generale@pec.asp](mailto:protocollo.generale@pec.asp). it, rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall'avv. Antonio Francesco Galvagna (c.f.: ), giusta procura in atti, presso il cui studio in Catania, Via Umberto n. 143 è elettivamente domiciliata, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio all'indirizzo PEC: [antoniofrancesco.galvagna@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:antoniofrancesco.galvagna@pec.ordineavvocaticatania.it), e al numero di fax 095.537503;

**APPELLANTE**

**Contro**

**Banca Ifis S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n.63, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia

**APPELLATA**



**CONCLUSIONI**

Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da rispettive note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30 maggio 2024, in atti.

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 23 aprile 2015, l'Azienda Sanitaria Provinciale di (di seguito, per brevità, ASP) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 69/2015, emesso in data 2/4 marzo 2015 dal Tribunale di con il quale le era stato ingiunto di pagare alla Banca Ifis s.p.a. (di seguito, per brevità, "Banca"), quale cessionaria di crediti di case farmaceutiche e fornitori risultanti dalle fatture allegate al ricorso monitorio, la somma di € 299.649,53 oltre interessi come richiesti e spese del procedimento monitorio, liquidate in € 2.200,00 per compensi ed € 607,00 per esborsi, oltre IVA e CPA

La ASP proponeva quattro motivi di opposizione al decreto ingiuntivo.

Con il primo motivo evidenziava che la Banca aveva promosso la procedura monitoria assumendo di essere cessionaria del credito risultante da fatture emesse da diverse aziende; che ai sensi dell'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, all. E, la cessione del credito vantato nei confronti di un Ente pubblico necessitava dell'accettazione da parte dello stesso Ente; che la Banca non aveva documentato nel procedimento monitorio la cessione del credito in suo favore, né dagli atti della ASP risultava che vi fosse stata una espressa accettazione della cessione del credito; che, pertanto, vi era la carenza di legittimazione attiva della Banca a promuovere la procedura monitoria.

Con il secondo motivo deduceva che non si applicava, nella fattispecie, la disciplina dettata dal d.lgs. 231/2002 in tema di spettanza degli interessi c.d. commerciali, senza necessità della previa costituzione in mora del debitore.

Con il terzo motivo deduceva che era errato il conteggio degli interessi, in quanto taluna delle fatture azionate in via monitoria non erano state ricevute dalla ASP ed erano prive del "timbro di entrata"; deduceva, inoltre, la mancanza di prova della consegna della merce e l'errata determinazione del termine iniziale e finale per il calcolo degli interessi di mora.

Con il quarto motivo deduceva che era inapplicabile nei confronti della ASP la disciplina dettata dal d.lgs. 231/2002 in tema di decorrenza automatica (mora *ex re*) degli interessi moratori.



Sulla scorta di tali motivi chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione attiva della Banca, nel merito, chiedeva di accertare la non debenza delle somme ingiunte per mancanza di valido titolo; in via subordinata, chiedeva di disporre una CTU contabile per il corretto conteggio degli interessi.

La Banca opposta, costituitasi, contestava quanto dedotto dalla ASP e chiedeva il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo con vittoria delle spese del giudizio di opposizione.

Segnatamente, deduceva che, in ragione del ritardo nel pagamento delle fatture per sorte capitale, aveva emesso nei confronti della stessa ASP le fatture con il conteggio degli interessi di mora dovuti, per il complessivo importo di € 299.649,53.

Affermava che i contratti di cessione dei crediti, autenticati per atti notarili, erano stati ritualmente notificati alla ASL debitrice; che il decreto ingiuntivo impugnato era stato emesso sulla base della prova scritta costituita dagli estratti dei libri contabili della Banca con le fatture ivi annotate, correlate a cessioni di crediti nell'ambito di operazioni di factoring.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, istruito mediante la documentazione depositata dalle parti, veniva definito dal Tribunale di \_\_\_\_\_ con la sentenza n. 28/2020, pubblicata in data 14 \_\_\_\_\_ 2020, che rigettava l'opposizione e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, e condannava la ASP opponente al pagamento delle spese processuali quantificate in € 10.780,00 oltre IVA e CPA.

Il Tribunale di \_\_\_\_\_ quanto al primo motivo di opposizione, affermava che le Aziende Sanitarie Provinciali non rientrano tra le Amministrazioni pubbliche alle quali si applica l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 (norma che richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge); che appariva provata la legittimazione attiva della Banca sulla base del comportamento processuale dell'ASP che si era limitata a contestare soltanto le modalità della cessione, non negandola nella sostanza.

Quanto al secondo motivo di opposizione, relativo all'applicabilità della normativa sul ritardo nei pagamenti di cui all'art. 4 del d. lgs. 231/2002, affermava, sulla scorta di alcuni arresti giurisprudenziali puntualmente indicati, che la decorrenza automatica degli interessi moratori era applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, purché non nell'ambito dell'esercizio di servizi pubblici in convenzione; che, nel caso di specie, i contratti da cui derivavano i crediti tardivamente adempiti erano contratti di fornitura che esulavano dai servizi in convenzione e che, quindi, si applicavano le norme in materia di tardivo pagamento nelle transazioni commerciali.

Quanto al terzo motivo di opposizione, col quale la ASP aveva dedotto che la maggior parte delle fatture a cui facevano riferimento gli interessi di mora non erano pervenute presso gli uffici del



debitore, con mancanza della prova dell'avvenuta consegna della merce, il giudice di prime cure affermava che l'ASP non aveva mai contestato le fatture relative ai crediti principali pagati in ritardo, ed in relazione alle quali, quindi, i termini in esse indicati dovevano ritenersi o a monte pattuiti fra le parti, o comunque successivamente accettati dall'ASP; né poteva ritenersi che si applicassero, nel caso di specie, termini di pagamento diversi da quelli previsti dal d.lgs. 231/02 in considerazione della natura dei contratti (di natura privatistica e non in convenzione) da cui derivavano i crediti pagati tardivamente e, dunque, dell'inapplicabilità della disciplina pubblicistica, alla luce della giurisprudenza citata; né, in ogni caso, l'ASP aveva indicato quali sarebbero stati, per ciascun credito pagato tardivamente, i termini *ad quem* ed *a quo* corretti, sulla base dei quali rideterminare il credito, appalesandosi pertanto l'eccezione generica e meramente esplorativa.

La sentenza di primo grado è stata appellata dalla ASP per i seguenti motivi.

Col primo motivo di appello si censura la decisione del giudice di prime cure laddove ha ritenuto esistente la legittimazione attiva della Banca.

La ASP deduce che il Tribunale di ha errato a sostenere, dopo aver affermato che i contratti di cessione sono stati depositati tardivamente in prime cure dalla Banca, che la legittimazione attiva della Banca, implicante la prova della valida cessione dei crediti a suo favore, può ritenersi provata in ragione del contegno processuale tenuto dalla ASP che non avrebbe contestato la cessione del credito salvo dedurre unicamente un vizio di forma.

La ASP sostiene che la Banca non ha provato, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente, l'effettiva cessione del credito azionato in sede monitoria, né che vi sia stata l'accettazione da parte della ASP di tale cessione del credito azionato per gli interessi.

Afferma che, per il combinato disposto degli artt. 9 L. n. 2248 del 1865, all. E, e 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923, risulta necessaria l'adesione della ASP alla cessione dei crediti, nella specie insussistente; che la Banca afferma di avere acquistato detti crediti nei confronti della ASP ma alcuni riguardano rapporti in corso, rispetto ai quali il consenso alla cessione da parte della P.A. è indispensabile; che, in definitiva, la Banca è priva della legittimazione attiva.

Col secondo motivo di appello sostiene che il giudice di prime cure ha errato a ritenere applicabile, nella fattispecie, l'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, concernente il caso del ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali; che la ASP non è equiparabile al privato, in quanto si tratta di un ente pubblico sottoposto alla vigilanza, controllo ed approvazione dei bilanci da parte delle Regioni, strumentale all'erogazione dei servizi sanitari nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; che per l'ASP occorre la previa costituzione in mora del debitore per poter riconoscere gli interessi moratori e ciò in ragione della natura delle obbligazioni pecuniarie delle P.A.; che il ritardo nei pagamenti delle obbligazioni da parte delle Aziende Sanitarie non produce



automaticamente il sorgere degli interessi moratori; che molte delle fatture azionate dalla Banca non sono pervenute presso l'ASP e difetta la prova dell'effettiva consegna della merce e della stessa esistenza del credito per la sorte capitale; che, di conseguenza, nulla è dovuto alla Banca. Col terzo motivo di appello, sostiene che il Tribunale di ha errato allorquando ha sostenuto che l'opponente ASP non ha contestato le fatture relative ai crediti principali e che i termini di pagamento indicati nelle stesse fatture sono stati accettati dalla ASP o pattuiti tra le parti; che il giudice di prime cure ha errato a ritenere applicabili i termini di pagamento indicati nel d.lgs. 231/2002 ed a qualificare come generica l'eccezione sollevata dalla ASP in merito alle modalità di calcolo degli interessi. Sostiene che l'art. 4 del d.lgs. 231/2002 prevede il termine di trenta giorni per il pagamento delle fatture solo in assenza di specificazioni contrattuali; che, nel caso in esame, i termini di pagamento, le modalità di consegna e la verifica della merce devono essere regolati da un Capitolato Speciale d'Appalto; che l'art. 4, comma 5, del d.lgs. 231/2002 raddoppia i termini per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, stabilendo così un termine più ampio rispetto ai trenta giorni; che gli interessi devono essere calcolati ai sensi dell'art. 57, comma 3 LR 69/81, che rimanda all'art. 50, comma 1, L. 833/78; che tale ultima normativa prevede un termine di novanta giorni per il pagamento delle forniture, salvo contestazioni per inadempienze; che in mancanza di certezza sulla data di ricezione della fattura, il termine per il pagamento decorre dalla data di ricezione delle merci o dei servizi; che se la fattura è ricevuta prima della consegna delle merci o della prestazione dei servizi, il termine decorre dalla data di consegna; che se il contratto prevede accettazione o verifica di conformità, il termine decorre da tali eventi, previa prova a carico del debitore; che, di conseguenza, vanno verificati con una CTU i conteggi relativi agli interessi.

Col quarto motivo di appello, censura il capo della sentenza di primo grado relativo alla statuizione sulle spese.

L'appellante, previa richiesta di accoglimento dell'inibitoria, ha rassegnato le conclusioni come da atto di appello, in epigrafe trascritte.

La Banca, costituitasi, ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per dedotta carenza di motivate doglianze rispetto alla decisione del giudice di prime cure; nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese del grado.

Inoltre ha dedotto che la ASP avrebbe manifestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, avendo dato la disponibilità a concludere una transazione che prevede il pagamento parziale degli interessi di mora.



La Corte, con ordinanza depositata in data 14/12/2020, ha rigettato la richiesta di inibitoria formulata dalla ASP, ravvisando la carenza del presupposto del *periculum in mora*, e ha rinviato ad una successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.

L'udienza del 30/05/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, è stata sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c.

La Corte, all'esito dell'avvenuto deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., con le quali le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, come in atti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.

Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.

\*\*\*\*\*

In rito, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c.

La Suprema Corte ha chiarito che *“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”* (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).

Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.

Nel merito, è fondato il primo motivo di appello.

L'esame del fascicolo d'ufficio di primo grado (cartaceo e informatico) prova che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso dal giudice monocratico del Tribunale di in data 2/4 marzo 2015, in quanto si è ravvisata la prova scritta del credito sulla scorta di dodici fatture depositate dalla Banca, del partitario debitore riepilogativo del credito e degli estratti notarili.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del



credito in esse indicate e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione: ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'*an* o sul *quantum debeatur*, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (cfr. Cass. 3261/1979).

E' noto, peraltro, che il successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi; ciò specialmente allorché, come nel caso di specie, l'opponente ASP abbia contestato tali fatture ed impostato le proprie difese su circostanze incompatibili con il riconoscimento delle somme indicate nelle fatture azionate in sede monitoria.

In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.

Nel caso di specie l'opponente ASP, in prime cure, ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della opposta Banca ad azionare il credito (per interessi) portato nelle fatture depositate in sede monitoria, credito che ha specificamente contestato anche nella sua stessa esistenza e sulla opponibilità della cessione di tale credito (per interessi) che sarebbe avvenuta in favore della Banca da parte di vari fornitori della ASP nell'ambito di una operazione di factoring.

La giurisprudenza ha chiarito che la contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere (Cass. 16814/2024).

Atteso che la ASP, nel caso di specie, ha specificamente contestato, da subito, la legittimazione attiva della Banca a promuovere la procedura monitoria, sul rilievo che difetta



la prova della valida cessione del credito azionato dalla Banca in sede monitoria, e dovendo interpretarsi tale eccezione, in sede di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come una contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso, la Banca (formalmente convenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma attore in senso sostanziale) ha l'onere di fornire la prova della cessione dei crediti controversi da parte degli originari fornitori della ASP.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (cfr. Cass. 32788/2019).

E però, seppure l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A. non richiede che la cessione del credito risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge, permane pur sempre l'onere, per chi allega di essere il cessionario del credito, dinanzi ad una specifica contestazione sollevata da chi si assume essere il debitore ceduto, di fornire la prova dell'esistenza della cessione del credito. Nel caso di specie, mediante l'esame del fascicolo telematico di primo grado, risulta che la Banca ha depositato la documentazione astrattamente idonea a provare l'avvenuta cessione del credito a suo favore solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), in un contesto processuale in cui la ASP, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), non aveva articolato nuovi mezzi di prova, né aveva effettuato nuove produzioni documentali, limitandosi a richiamare le richieste già formulate con l'atto di opposizione e tutti i precedenti atti di causa. Ne consegue che la Banca, con la sua memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., ha depositato nuovi documenti non qualificabili "a prova contraria", trattandosi, in realtà, di nuovi documenti "a prova diretta", i quali, nel regime processuale applicabile "ratione temporis", andavano depositati nel termine perentorio assegnato dal giudice per la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., destinata all'indicazione dei mezzi di prova ed alle nuove produzioni documentali. Peraltro lo stesso giudice di primo grado ha affermato che la documentazione comprovante la cessione del credito è stata depositata dalla Banca tardivamente e, però, non ha tratto le conseguenze di tale sua corretta affermazione.

La produzione documentale effettuata dalla Banca opposta oltre lo scadere dei termini perentori assegnati dal giudice ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), in





quanto costituisce una prova documentale diretta e non contraria rispetto alle prove di controparte, è inutilizzabile a fini di prova dell'effettiva esistenza della cessione del credito; né può essere condivisa l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la ASP avrebbe tenuto un contegno di non contestazione sulla "sostanza" della cessione del credito, in quanto la contestazione avrebbe investito solo la forma della stessa cessione.

La Corte osserva che la ASP ha chiesto, nelle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, di <<...preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte della Banca IFIS s.p.a. e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto>>.

L'eccezione sollevata dalla ASP (debitore asseritamente ceduto) di carenza di legittimazione attiva della Banca esprime una contestazione sostanziale in ordine alla titolarità attiva del rapporto controverso in capo alla Banca. Quest'ultima, che aveva il relativo onere ex art. 2697 c.c., non ha provato, mediante una tempestiva produzione documentale o comunque l'articolazione di prove entro i termini dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., la avvenuta cessione a suo favore dei crediti indicati nelle fatture depositate con il fascicolo monitorio.

Per completezza va aggiunto che la documentazione contenuta nel fascicolo monitorio (12 fatture depositate dalla Banca, del partitario debitore riepilogativo del credito e degli estratti notarili) non è utile in sé a confutare l'eccezione della ASP circa la carenza di legittimazione attiva della Banca.

In conclusione, i contratti di cessione depositati dalla Banca in prime cure solamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. risultano inutilizzabili ai fini della prova della legittimazione attiva della stessa Banca, seppure essi siano inseriti nel fascicolo processuale informatico, e ciò in ragione delle maturate preclusioni processuali in forza delle norme applicabili "ratione temporis".

E' fondato, pertanto, il primo motivo di appello, col quale la ASP contesta la sentenza impugnata laddove è stata ritenuta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Banca, eccezione che va qualificata come contestazione della titolarità del credito azionato in capo alla stessa Banca.

L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'assorbimento dei residui motivi, i quali sono logicamente subordinati al primo.

Per tali motivi, la Corte, in riforma della sentenza n. 28/2020 del Tribunale di appellata dalla ASP, accoglie l'opposizione della ASP e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 69/2016 emesso in data 2/4.3.2015 in favore della Banca.



Le spese del doppio grado di giudizio seguono, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza della Banca e si liquidano, in base agli atti, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014 (nel testo vigente "ratione temporis" in primo e secondo grado), in favore della ASP come segue:

1) quanto al giudizio di primo grado, euro 634,00 per esborsi ed euro 6.500,00 per compensi (valore della controversia secondo il *disputatum* pari a circa € 300.000; fase studio, fase introduttiva, fase decisoria; valore del compenso compreso nel *range* tra minimo e medio), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;

2) quanto al giudizio di appello, euro 1.848,00 per esborsi ed euro 9.000,00 per compenso (valore della controversia secondo il *disputatum* pari a circa € 300.000; fase studio, fase introduttiva, fase decisoria; valore del compenso compreso nel *range* tra minimo e medio), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

In ragione dell'accoglimento dell'appello, non sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di n. 28/2020, pubblicata il 14 2020, appellata dalla Azienda Sanitaria Provinciale di accoglie l'opposizione proposta dalla stessa Azienda avverso il decreto ingiuntivo n. 69/2015, emesso dal Tribunale di in data 2/4 marzo 2015, in favore di Banca Ifis S.p.A, decreto ingiuntivo che, per l'effetto, revoca;

condanna la Banca Ifis S.p.A. al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate in favore della Azienda Sanitaria Provinciale di come segue: 1) quanto al giudizio di primo grado, euro 634,00 per esborsi ed euro 6.500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA; 2) quanto al giudizio di appello, euro 1.848,00 per esborsi ed euro 9.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

Caltanissetta, 18 dicembre 2024

Il Presidente est.

Emanuele De Gregorio

